

Le relazioni commerciali fra i Paesi del Magreb e l'Italia nel Medioevo

del Prof. Salvatore Bono
dell'Università di Perugia

Nei trattati, segnati fra il 1221 ed il 1236, che abbiamo ricordato e nei vari altri che seguirono nel corso del secolo, le norme giuridiche, le regolamentazioni e le tecniche dei rapporti commerciali appaiono stabilmente definite nel loro complesso. L'insieme di tale legislazione, è stato rilevato, si ispira a criteri così liberali ed a principi giuridici così progrediti che non trovano allora applicazione nei rapporti fra gli stessi Stati europei.

Le garanzie assicurate ai cristiani riguardavano, anzitutto, la protezione delle persone e dei beni, e la libertà di esplicare senza intralci la propria attività commerciale; le Nazioni europee avevano il diritto di nominare consoli nelle città magrebine, aventi giurisdizione sui propri connazionali; un'altra norma consueta dei trattati garantisce ai cittadini d'una data Nazione di non essere considerati responsabili né in alcun modo perseguiti per eventuali inadempienze o reati commessi da altri connazionali; quasi sempre i trattati prevedono per la Nazione cristiana contraente l'autorizzazione ad avere un proprio fondaco, cioè un insieme di case e di ambienti, talora un vero piccolo quartiere, riservato ai cittadini di quella Nazione, che nell'ambito del fondaco trovano, oltre alle abitazioni ed alle botteghe, la cancellaria consolare, il forno, il bagno; quando quest'ultimo non era compreso nella cinta del fondaco si stabiliva che un dato giorno della settimana i bagni pubblici della città fossero riservati ai membri di quella certa collettività. I fondaci delle diverse comunità cristiane si trovavano, di solito, contigui l'uno all'altro, nello stesso quartiere della città, che nel suo complesso si chiamava il quartiere «franco». La condanna della pirateria ed il reciproco impegno a perseguire con energia la repressione sono abitualmente inseriti nei trattati; così pure l'obbligo di assistenza e di protezione dei naufragi ed il rispetto dei legni e delle mercanzie infortunate.

Gli obblighi sottoscritti dalle potenze cristiane nei trattati di pace e di commercio con i Sovrani del Magreb consistevano principalmente nel dover limitare la propria attività ai porti aperti al commercio estero, esplicitamente menzionati o ben noti ai contraenti nella prassi in atto, e nel dover svolgere le pratiche del culto cristiano dentro i rispettivi fondachi onde non offendere i sentimenti religiosi della locale popolazione musulmana.

L'interesse che i Sovrani magrebini avevano per lo sviluppo del commercio con le potenze cristiane oltre a risiedere in motivi di carattere generale stava nel fatto che da quel commercio derivavano notevoli proventi alle dogane locali; ogni mercanzia, infatti, in entrata ed in uscita era gravata da dazi, la cui entità non è sempre esplicitamente precisata nei trattati; abitualmente il dazio doganale per le importazioni nel Magreb risultava del 10 per cento e per le esportazioni del 5 per cento. Le esportazioni di alcuni generi erano spesso esentate da dazio ed inoltre lo erano, per solito, le mercanzie esportate da un dato commerciante sino alla concorrenza del valore delle importazioni da lui stesso effettuate. Una completa franchigia era praticata per alcuni prodotti, quali i metalli, le navi e gli attrezzi marittimi, che i Sovrani magrebini

avevano interesse ad importare.

In questo quadro di norme e di usanze, quali sono state le merci scambiate in una direzione e nell'altra? Qualche notizia in proposito è stata data nel corso di quanto si è detto sinora; cercheremo ora di riepilogare i generi di merci oggetto di scambio, nell'epoca del massimo sviluppo di quei traffici fra il XII ed il XV secolo. Le indicazioni che abbiamo al riguardo non sono abbondanti poiché in molti casi sia i trattati ufficiali sia i contratti notarili, dei quali abbiamo i testi, non accennano affatto alle merci in questione.

Le esportazioni dei Paesi magrebini corrispondono, anzitutto, alle produzioni tipiche delle attività locali, principalmente della pastorizia e dell'agricoltura. La lana, le pelli e i cuoi sono stati fra i principali prodotti esportati; le lane, lavate o grasse, richieste in sempre maggior quantità dall'industria laniera che si sviluppava in Italia, erano esportate in prevalenza da Tripoli, Tunisi e Bugia; acquirenti principali i pisani e i genovesi. Grano ed altri cereali sono stati oggetto d'esportazione verso le città italiane in talune annate nelle quali se ne verificava il bisogno, ed i trattati prevedono esplicitamente l'autorizzazione all'esportazione del grano nel ricorrere di determinate circostanze. In altre occasioni — e nel complesso più di frequente, crediamo — si sono avute, invece, importazioni di grano proveniente in genere dalla Sicilia.

Fra i prodotti agricoli esportati figurano anche l'olio che costituiva, e in certa misura costituisce tuttora, una delle ricchezze dell'agricoltura magrebina; da tempo del tutto scomparse, invece, per ben comprensibili motivi di concorrenza d'altri territori, sono invece le piantagioni di canna da zucchero, le quali, fiorenti fra il decimo e il tredicesimo secolo nella zona costiera del golfo di Gabes e nella pianura di Kairuan, fornivano quantitativi di zucchero per l'esportazione; altro prodotto esportato da tutti i Paesi del Magreb la cera; dalla «cera di Bugia», specialmente conosciuta in Italia, deriva forse il termine «bugia» quale sinonimo di candela o di piccolo portacandela.

Nel Magreb Orientale, da Tripoli a Tunisi, i veneziani, in virtù di particolari trattati, acquistavano quasi in esclusiva il sale, un prodotto del quale avevano necessità per i propri bisogni e per fornire a tutte le città della pianura padana. Fra le sostanze richieste dalle industrie tessili delle città italiane, si annoverano due coloranti molto usati: l'indaco, estratto da piante presenti un po' in tutte le regioni del Magreb e specialmente nella zona di Ceuta, e la cocciniglia, ricavata dagli omonimi insetti; dalla regione di Bugia si esportava anche una scorza arborea, detta appunto «iscorza di Bugia», con buon contenuto di tannino, utilizzata dalle industrie conciarie italiane.

Continua - 5

IL NOSTRO

Ufficio Pubblicità

osserva il seguente orario:

| | |
|-------|-------|
| 8,30 | 12,00 |
| 16,30 | 19,00 |

ore pomeridiane

Per informazioni

TELEFONARE 26189